



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO 2 – Ufficio Commercio/Agricoltura/Artigianato/Attività Produttive

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 363 DEL 17 OTT. 2019

**Oggetto: REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEL LOCALE MERCATO SETTIMANALE PER MANCATO UTILIZZO.
DITTA: SANTONOCITO ALESSANDRO**

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre nella Residenza Municipale, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi

RESPONSABILE AREA IV

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;
VISTA la legge 127, 98 del 15/05/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.23 del 07/09/1998, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.15.05.1997 n.127;
VISTA la circolare regionale, Ass.to EE.LL. n.29.01.1990 n.2;
VISTA la l.R. n.23.12.2000 n.30;
VISTO il D. Lgv 18.08.2000 n.267;
VISTA la legge reg.le n.18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.10 del vigente Regolamento comunale per il Commercio su Aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.14 del 03/04/2003;
VISTA la nota protocollo nr. 2458 del 25/01/2019, a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune, nella quale vengono elencati i nominativi dei titolari assegnatari dei posteggi nel locale mercato settimanale che non hanno ancora provveduto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle annualità 2015,2016,2017,2018 e 2019;
VISTA l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n.367 del 25/02/2010, relativa al posteggio n.98 del mercato settimanale del martedì di Piazza Sant'Anna rilasciata al sig. Santonocito Alessandro nato a Paternò il 02/07/1981 e residente a Belpasso in via Alessandro Verri n.5;
Vista la nota prot. n. 19597 del 15/10/2019 redatta dal comando di Polizia municipale dalla quale si evince che la SV non ha utilizzato il posteggio del mercato settimanale senza giustificato motivo per un periodo superiore a mesi tre, giusto quanto previsto dall'art.34 del Regolamento Comunale;
Ritenuto di dover procedere alla revoca di autorizzazione del Posteggio;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di provvedimento meramente gestionale;
Considerato che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del Decreto L.vo n.267/2000 "Testo



Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.", con apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dei servizi Finanziari attestante la copertura finanziaria;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

DI REVOCARE alla ditta Santonocito Alessandro, l'autorizzazione n.367 del 25/02/2010 rilasciata da questo Ente, per mancato utilizzo del posteggio del mercato settimanale senza giustificato motivo per un periodo superiore a mesi tre;

Si avverte che, in applicazione della Legge n.1034/1971, l'interessato potrà avanzare ricorso entro 60 gg. Dalla notifica della presente al Tribunale Amministrativo Regionale.

La Presente ordinanza viene notificata:

1. Alla ditta Santonocito Alessandro
2. Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza di quanto disposto;
3. Al Sig. Sindaco e all'Ass.re al Commercio per opportuna conoscenza.



Il Dirigente Area IV
(Geom. F. Ingalisi)